



N. 167 - maggio 2017

Disegni di legge AA.SS. nn. 10-362-388-395-849-874-C "Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano"

Il disegno di legge in titolo, già approvato da entrambi i rami del Parlamento e nuovamente modificato dalla Commissione giustizia, **introduce nel codice penale il reato di tortura**¹.

Con riguardo alla mancata previsione nel nostro ordinamento di una autonoma fattispecie di reato volta a sanzionare la tortura è necessario ricordare che- da ultimo- il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, in occasione della riunione del [7-10 March 2017](#), nel valutare il seguito delle sentenze di condanna della Corte di Strasburgo, con riguardo all'Italia e alla decisione del 7 aprile 2015 resa sul [caso Cestaro](#) (con la quale il nostro Paese è stato condannato per "torture" ai sensi dell'art. 3 della CEDU in relazione ai fatti verificatisi nella scuola Diaz di Genova durante il G8), ha ritenuto insufficienti le misure sinora prese per dare esecuzione alla suddetta sentenza di condanna notando "*che malgrado le chiare indicazioni fornite dalla Corte di Strasburgo, la legislazione italiana non si è ancora ad oggi dotata di disposizioni penali che permettano di sanzionare in modo adeguato i responsabili degli atti di tortura e di altre forme di maltrattamenti vietati dall'articolo 3 della Convenzione*".

Passando al merito, il provvedimento si compone di sei articoli, in particolare, **l'articolo 1** introduce nel titolo XII (*Delitti contro la persona*), sez. III (*Delitti contro la libertà morale*), del codice penale, due nuove fattispecie di reato: **il delitto di tortura** (art. 613-*bis* c.p.) e **quello di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura** (art. 613-*ter* c.p.).

Con riguardo al reato di tortura è opportuno rilevare, in via preliminare, che la Commissione giustizia ha apportato significative modifiche al testo del disegno di legge, approvato dalla Camera, ripristinando sotto vari aspetti il testo licenziato in sede referente nel corso della prima lettura (vedi *infra*).

Più nel dettaglio **l'articolo 613-*bis* c.p.**, come riscritto dalla Commissione, al primo comma, **punisce con la reclusione da 3 a 10 anni** (nel testo licenziato dalla Camera da 4 a 10 anni) chiunque, con reiterate² violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa.

¹ Con riguardo all'esame in seconda lettura, è opportuno segnalare che il provvedimento, approvato dalla Commissione il 7 luglio 2015, è all'esame dell'Assemblea dalla seduta pomeridiana del 6 luglio 2016. Nel corso della seduta antimeridiana del 14 luglio 2016 è stata avviata la trattazione degli articoli con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

² Tale aggettivo è stato soppresso dall'Assemblea del Senato in seguito alla approvazione [dell'emendamento 1.300 \(testo 2\)](#).

Con riguardo all'agire con "crudeltà" (espressione che non trova riscontro né nel testo licenziato in prima lettura dal Senato né in quello approvato dalla Camera) sarebbe necessario valutare l'opportunità di considerare la crudeltà solo ai fini della quantificazione della pena e non anche come elemento costitutivo della fattispecie (rectius come modalità alternativa della condotta).

La tortura è dunque configurata come un reato comune (potendo essere commesso da "chiunque" e non solo da un pubblico ufficiale)³ e **di evento** (acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico), **caratterizzato da un dolo generico e dalla descrizione delle modalità della condotta** (con reiterate violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà).

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 613-bis c.p. prevedono **specifiche circostanze aggravanti** del reato di tortura:

- l'aggravante soggettiva speciale, costituita dalla qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'autore del reato. Per poter applicare l'aggravante - che comporta la reclusione da 5 a 12 anni (da 5 a 15 anni nel testo licenziato dalla Camera)- occorre che l'autore del reato abbia agito nell'esercizio delle funzioni o nell'esecuzione del servizio ("con abuso di poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio" nel testo approvato dalla Camera). *Trattandosi di una circostanza aggravante risulta applicabile ad essa l'art. 69 c.p. che prevede il bilanciamento delle circostanze;*
- l'aggravante ad effetto comune, consistente nell'aver causato lesioni personali;
- l'aggravante ad effetto speciale (aumento di 1/3 della pena), consistente nell'aver causato lesioni personali gravi;
- l'aggravante ad effetto speciale (aumento della metà della pena), consistente nell'aver causato lesioni personali gravissime;
- l'aggravante ad effetto speciale (pena della reclusione di anni trenta⁴), derivante dall'aver provocato la morte della persona offesa, quale conseguenza non voluta del reato di tortura;
- l'aggravante ad efficacia speciale (ergastolo), derivante dall'aver volontariamente provocato la morte della persona offesa.

L'intervento modificativo della Commissione sul testo approvato dalla Camera ha interessato la configurazione del tipo criminoso (condotta⁴ ed elemento soggettivo); la circostanza aggravante speciale prevista nel caso in cui il fatto venga commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio ed infine il quadro sanzionatorio. A ben vedere infatti l'art. 613-bis c.p., nel testo licenziato dalla Camera dei deputati puniva con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, cura o assistenza, intenzionalmente cagiona (dolo intenzionale) ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche, a causa dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose o al fine di - ottenere da essa, o da un terzo, in-

³ Sulla configurabilità della tortura nei rapporti tra soggetti privati si veda **Trib. Monza, Sentenza 10 giugno 2016**. In tale decisione il giudice di prime cure, pur ravvisando condotte tipiche del reato di tortura, nel prendere atto dell'assenza di una fattispecie incriminatrice *ad hoc* ha condannato l'imputato ai sensi dell'art. 572 c.p., ritenendo che nell'ambito di tale norma si possano considerare inquadrate molte delle condotte in astratto riconducibili al reato di tortura.

⁴ In particolare la Commissione è intervenuta sulle modalità attraverso le quali si può manifestare la condotta - sopprimendo fra le altre il riferimento alla "violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza" - e sulla determinazione dei soggetti passivi del reato ripristinando il riferimento (contenuto nel testo approvato dal Senato in prima lettura) a colui che sia "privato della libertà personale" ovvero si trovi in "condizione di minorata difesa" ovvero sia affidato alla "custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza" del torturatore (quest'ultimo inciso costituisce una riformulazione anche del testo licenziato in prima lettura).

formazioni o dichiarazioni o - infliggere una punizione o- vincere una resistenza. La disposizione inoltre (terzo comma dell'articolo 613-*bis* c.p.) specificava che la sofferenza patita dalla persona offesa dovesse essere ulteriore rispetto a quella insita nell'esecuzione di legittime misure privative della libertà personale o limitative di diritti. Per quanto concerne le circostanze aggravanti il testo Camera prevedeva un analogo quadro sanzionatorio salvo che con riguardo alla circostanza ad efficacia speciale derivante dall'aver provocato la morte quale conseguenza non voluta del reato di tortura, punita con un aumento di pena dei due terzi in luogo della reclusione di anni trenta.

Il successivo **articolo 613-ter** del codice penale punisce **l'istigazione a commettere tortura**, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio (**reato proprio**), sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La pena della reclusione "da sei mesi a tre anni" (nel testo licenziato dalla Camera dei deputati "da uno a sei anni") si applica a prescindere dalla effettiva commissione del reato di tortura, per la sola condotta di istigazione.

Rispetto al testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento è stata espunta inoltre la clausola di sussidiarietà "fuori dei casi previsti dall'art. 414 c.p.", in base alla quale il nuovo reato deve trovare applicazione al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 414 del codice penale (istigazione a delinquere), che riguarda chiunque "pubblicamente" istiga a commettere uno o più reati e prevede la sanzione - quando riguarda la commissione di delitti - della reclusione da uno a cinque anni.

L'articolo 2 del disegno di legge, il quale conferma il testo licenziato dalla Camera, interviene sull'articolo 191 del codice di procedura penale, aggiungendovi un comma *2-bis*, in modo da stabilire che le dichiarazioni ottenute attraverso il delitto di tortura non sono utilizzabili in un processo penale. La norma fa eccezione a tale principio solo nel caso in cui tali dichiarazioni vengano utilizzate contro l'autore del fatto e solo al fine di provarne la responsabilità penale. Attualmente, il comma 1 dell'articolo 191 del codice penale prevede che le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

La Commissione ha poi soppresso l'articolo 3 introdotto nel disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento, il quale modificava l'articolo 157 del codice penale inserendo fra i reati per i quali sono raddoppiati i termini di prescrizione anche il delitto di tortura.

L'articolo 3 coordina con l'introduzione del reato di tortura l'art. 19 del TU immigrazione (D.Lgs 286/1998) vietando, quindi, le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni volta sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi nei confronti dei quali queste misure amministrative dovrebbero produrre i loro effetti, la persona possa essere sottoposta a tortura. La norma precisa che tale valutazione tiene conto se nel Paese in questione vi siano violazioni "sistematiche e gravi" dei diritti umani.

La Commissione ha significativamente modificato il testo approvato dalla Camera, ripristinando la formulazione del testo licenziato in prima lettura.

E'opportuno rilevare come tale disposizione (prescindendo dalla formulazione testuale) miri a codificare il principio di *non-refoulement*, così come affermato dalla CEDU anche in con riguardo a vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'Italia (si vedano i casi [Saadi v. Italia](#); [Trabelsi v. Italia](#) e [Ben Khemais v. Italia](#)).

L'articolo 4 del provvedimento prevede, al comma 1, **l'esclusione dell'immunità diplomatica** per gli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da corti internazionali.

Il testo licenziato dalla Camera prevedeva con riguardo a tali soggetti unicamente l'impossibilità di godere della immunità di giurisdizione.

Il comma 2 dell'articolo 4, che riproduce il testo approvato dalla Camera, prevede l'obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura; nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, lo straniero è estradato verso il tribunale stesso o il Paese individuato in base allo statuto della medesima Corte internazionale.

Gli articoli 5 e 6 (non modificati rispetto al testo approvato dalla Camera) riguardano, infine rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

a cura di C. Andreuccioli

L'ultima nota breve:

[Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri \(A.S. 2810\) Maggio 2017](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

www.senato.it